

**Parte normativa:**  
1 gennaio 2015  
31 dicembre 2017

**Sintesi Accordo Economico Collettivo**  
**AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO**  
(Artigianato)

## SINTESI NORMATIVA

**Parti contraenti:** Confartigianato imprese - CNA - CASARTIGIANI – CLAAI – FILCAMS - CGIL-FISASCAT-CISL-UILTUCS-UIL-USARCI-FNAARC-FIARC – UGL Terziario.

**Campo applicazione:** Agenti e rappresentanti che stipulano contratti di agenzia e rappresentanza commerciale con case mandanti artigiane.

**Compensi:** A provvigione in misura percentuale sugli affari conclusi per effetto del suo intervento, se l'agente o il rappresentante riscuote per la mandante, con responsabilità dell'errore, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso a parte. La provvigione spetta anche sugli affari conclusi e andati a buon fine nell'arco dei sei mesi successivi alla data di cessazione del rapporto, sempre che gli stessi siano riconducibili all'attività svolta prevalentemente dall'agente prima della scioglimento o sospensione del contratto di agenzia

**Pagamento:** Alla fine di ogni trimestre, col diritto ad anticipi del 70%.

**Malattia o infortunio:** Sospensione del rapporto per 6 mesi nell'anno civile, su richiesta della ditta o dell'agente o rappresentante. Agli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale viene garantita polizza assicurativa tramite ENASARCO, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici o degenza domiciliare successiva a ricovero pagamento diaria come da polizza. Gli oneri per la stipula della polizza Enasarco sono a carico delle case mandati.

**Maternità:** Su richiesta dell'agente o rappresentante sospensione del rapporto per 12 mesi, stesso trattamento si applica anche in caso di adozione o affidamento. In caso di interruzione di gravidanza (ex art. 4 5 e 6 L. 194/1978 il rapporto resterà sospeso per massimo 5 mesi. INPS 80%. Paga giornaliera convenzionale come lavoratori autonomi 5 mesi senza obbligo di astensione dal lavoro.

**Risoluzione ditta:** Lavoro non in esclusiva per una sola ditta, un preavviso di:

- 3 mesi fino a 3 anni di durata del rapporto;
  - 4 mesi fino a 4 anni di durata del rapporto;
  - 5 mesi fino a 5 anni di durata del rapporto;
  - 6 mesi da 6 anni di durata del rapporto;
- Lavoro in esclusiva per una sola ditta, un preavviso di:
- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto
  - 6 mesi dal sesto all'ottavo anno;
  - 8 mesi dal non anno in poi.

**Dimissioni agente:** Se il rapporto viene risolto per dimissioni dell'agente indipendentemente dalla durata del rapporto il preavviso è di:

- 5 mesi nel caso di attività in esclusiva con una sola ditta.
- 3 mesi nel caso di attività con più ditte:

**Indennità sostitutiva:** ove la parte recedente intenda interrompere immediatamente il rapporto dovrà corrispondere all'altra parte una indennità in sostituzione del preavviso pari a tanti dodicesimi calcolati su tutte le somme corrisposte, l'anno precedente (1/1 31/12) anche a titolo di rimborso spese o di premio, per quanti sono i mesi del preavviso.

**Rinuncia preavviso:** Entro 30 giorni dalla comunicazione, senza obbligo di indennità.

**Indennità scioglimento contratto:** Nel caso di scioglimento del contratto, l'agente ha diritto a ricevere un'indennità di risoluzione del rapporto secondo la tabella allegata. Tale indennità viene corrisposta dall'ENASARCO.

**Indennità suppletiva di clientela:** Nel caso di scioglimento del contratto per fatto non imputabile al lavoratore, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, la ditta dovrà corrispondere direttamente all'agente un'indennità suppletiva di clientela, secondo la tabella allegata.

**Indennità meritocratica:** Qualora l'agente e rappresentante abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e del giro di affari, in modo da procurare al preponente sostanziali vantaggi anche dopo lo scioglimento del contratto (non è dovuto se il contratto si scioglie per fatto imputabile all'agente o rappresentante) Nel caso in cui l'indennità meritocratica risulti pari o inferiore alla somma della quota FIRR e della suppletiva di clientela, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma della quota FIRR e dall'indennità suppletiva di clientela. Ove invece l'indennità meritocratica risulti superiore alla somma delle due indennità, (FIRR e suppletiva di clientela) l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle due citate indennità dall'indennità meritocratica al netto della somma della quota FIRR e dalla suppletiva di clientela.

**Patto non concorrenza post-contrattuale:** L'agente ha diritto ad una specifica indennità di natura non provvigionale per la durata del periodo di validità del patto di non concorrenza, in ogni caso non superiore a due anni. Come da tabella allegata.

### Indennità per patto di non concorrenza

Durata del rapporto	Monomandato	Plurimandato
Fino a 5 anni	8 mensilità	6 mensilità
Fino a 10 anni	10 mensilità	8 mensilità
Oltre i 10 anni	12 mensilità	10 mensilità

La mensilità si calcola sulla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni, o di tutti gli anni se il periodo è inferiore

### Indennità di risoluzione del rapporto (quota FIRR)

PROVVIGIONI ANNUE	% TOTALE
<b>A - Agenti o rappresentanti senza esclusiva</b>	
I - Fino a 6.200,00 € annui	4 %
II - Fino a 9.300,00 € annui	2 %
III - Oltre 9.300,00 € annui	1 %
<b>B - Agenti o rappresentanti in esclusiva</b>	
I - Fino a 12.400,00 € annui	4 %
II - Fino a 18.600,00 € annui	2 %
III - Oltre 18.600,00 € annui	1 %

**Parte normativa:**  
1 gennaio 2015  
31 dicembre 2017

**Sintesi Accordo Economico Collettivo**  
**AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO**  
(Artigianato)

### Indennità suppletiva di clientela

Anni di rapporto di agenzia	%
Su tutte le provvigioni e le altre somme dovute.	3,00 %
Dal 4° anno (limite 45.000 € annuo di provvigioni)	+ 0,50 %
Dal 7° anno (limite 45.000 € annuo di provvigioni)	+ 0,50 %

Nel caso l'agente abbia apportato nuovi clienti e/o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti, avrà diritto ad un ulteriore importo dell'indennità, secondo la tabella contenuta nell'accordo economico collettivo.

### Indennità meritocratica

Tipologia e durata rapporto	Periodo di prognosi (Anni di proiezione)	Tasso di migrazione
Agente monomandatario fino 5 anni	2,25	15%
Agente monomandatario superiore a 5 e fino a 10 anni	2,75	20%
Agente monomandatario superiore a 10	3,25	35%
Agente plurimandatario fino a 5	2,00	17%
Agente plurimandatario superiore a 5 e fino a 10	2,50	22%
Agente plurimandatario superiore a 10	3,00	37%